

(N. 485)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente la nuova normativa igienico-sanitaria sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, prevedeva, per la sua applicazione, alcuni adempimenti del Ministero della sanità, del Ministero della marina mercantile e delle Regioni.

Mentre da parte di entrambi i Ministeri si è provveduto per quanto di competenza mettendo le Regioni in condizione di adottare gli ulteriori adempimenti di loro spettanza, viceversa da parte di queste ultime sono state incontrate difficoltà per la progettazione e la realizzazione degli impianti di depurazione previsti per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi.

In considerazione di quanto sopra il Ministero della marina mercantile ha rappresentato l'esigenza di una ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge di cui trattasi, in mancanza di che si determinerebbe il blocco pressochè totale del commercio dei molluschi eduli lamellibranchi di produzione nazionale.

In tale situazione è agevole prevedere che si darebbe anche luogo (ciò che più rileva sotto il profilo igienico-sanitario) al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei prodotti in questione, difficilmente controllabile in sede di vigilanza.

D'altra parte è da considerare che le attuali disposizioni previste dal decreto ministeriale 14 novembre 1973, emanato ai

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315, costituiscono idonea garanzia di tutela della salubrità dei molluschi eduli e ciò anche in presenza di contingenti situazioni epidemiologiche inerenti, in particolare, alle malattie infettive da enterobatteri e da enterovirus, ivi comprese quelle in atto nel nostro Paese.

Sulla opportunità della tempestiva proroga dei termini di cui trattasi, peraltro già oggetto di disegno di legge approvato dal

Consiglio dei ministri nella seduta del 23 ottobre ultimo scorso e presentato al Senato l'8 corrente (Atto Senato 441), si è espresso con voto unanime il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 15 corrente mese.

\* \* \*

Per le considerazioni suesposte è stato adottato l'unito decreto-legge, che viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

*Decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 17 novembre 1979.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza che i termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati con legge 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, siano ulteriormente prorogati al fine di consentire l'adozione da parte delle amministrazioni regionali delle misure necessarie per la realizzazione delle condizioni previste dalla legge stessa;

Atteso che la mancata attivazione, fra tali misure, degli impianti di depurazione, previsti dalla citata legge e necessari per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi, impone il blocco dell'attività commerciale nel settore, dando luogo verosimilmente al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei molluschi;

Considerato peraltro che le vigenti disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315, costituiscono allo stato attuale idonea garanzia a tutela della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi, anche in presenza di particolari e contingenti situazioni epidemiologiche;

Considerato altresì che per la scadenza ormai prossima dei detti termini l'esigenza sopra cennata non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

DECRETA:

Art. 1.

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189, e 19 di-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 1980.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO